

N. 1710

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1996

Norme per favorire la trasformazione degli enti gestori
dei magazzini generali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge statale era stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale del Veneto nel corso della precedente legislatura.

Inviato al Parlamento (atto Camera n. 2296 della XII legislatura) e non essendo stato discusso, era decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere. Il Consiglio regionale del Veneto lo ripresenta affinché abbia con il nuovo Parlamento la possibilità di essere esaminato e possibilmente, con eventuali modifiche migliorative, approvato.

Scopo del presente disegno di legge è quello di favorire la privatizzazione e la più adeguata disciplina normativa di strutture aventi natura squisitamente imprenditoriale (ma che normalmente si trovano in mano esclusivamente pubblica), costituite in tempi ormai lontani e talora in forme non coerenti con la disciplina giuridica delle imprese.

Per quanto sopra, si intende agevolare la trasformazione di tali soggetti (che risultano ora operare nelle forme più disparate, quali per esempio quelle di ente morale, associazione di diritto privato, consorzio, eccetera, sulla base di strumenti statutari normalmente del tutto superati) in società per azioni, nella prospettiva di assoggettarli ad una disciplina giuridica uniforme, più coerente ed adatta alla loro attività imprenditoriale, nonché nella prospettiva di favorire la partecipazione dei privati nel capitale.

La trasformazione dei soggetti in esame in società di capitali risulterebbe estremamente onerosa, e, quindi nella maggior parte dei casi concretamente impraticabile,

qualora si dovessero semplicemente applicare le imposte normalmente previste per tale tipo di operazione, con la conseguenza che verrebbe ostacolato il pubblico interesse che si ravvisa nel riordinamento delle strutture che gestiscono apparati così importanti per le economie locali e non solo locali, come quelli dei magazzini generali.

Non si è prevista alcuna disciplina relativamente alla procedura per la deliberazione di trasformazione in società commerciale, in quanto ciò spetta comunque agli organi assembleari od agli organi consimili di ogni singolo ente.

Non si è infine prevista alcuna specifica disciplina relativamente ai rapporti di lavoro in essere con i dipendenti in quanto nell'articolo 2 si è stabilito, in via di principio la successione della nuova società di capitali in tutti i rapporti giuridici del vecchio ente (dando luogo ad una fattispecie di successione a titolo universale), nè si presentano problemi di passaggio dal regime pubblico al regime privato, in quanto tali enti già intrattengono con i propri dipendenti rapporti di diritto privato; infatti anche qualora tali enti abbiano natura pubblica, la loro qualificazione economica fa comunque sì che i dipendenti siano assoggettati al regime di lavoro privato.

È evidente il parallelismo del presente disegno di legge con precedenti provvedimenti normativi recentemente deliberati dal Parlamento nazionale (legge 30 luglio 1990, n. 218, e legge 29 gennaio 1992, n. 35, di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti che esercitano magazzini generali, come disciplinati dal regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito dalla legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, costituiti in forma diversa da quella di società per azioni e nei quali uno o più enti pubblici abbiano, in qualsiasi forma, partecipazioni nel loro insieme di maggioranza, possono trasformarsi in società per azioni, avvalendosi delle agevolazioni fiscali disciplinate dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, purchè la relativa società per azioni venga costituita entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le società per azioni derivanti dai soggetti di cui all'articolo 1 succedono automaticamente a questi nella totalità dei rapporti giuridici, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni amministrative in materia di magazzini generali ed in materia doganale.

